





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE

<VITO VOLTERRA>

00043 Ciampino (Roma) – Via dell'Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it Tel. 06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it

Ciampino, 07/04/2021

Circ. n. 253

Ai docenti Al personale ATA Al DSGA Al Sito del Liceo

OGGETTO: Formulazione graduatoria interna d'Istituto docenti e personale ATA a.s. 2021/2022

Facendo seguito all'OM n. 106 del 29-03-2021, al fine di provvedere alla elaborazione della graduatoria interna d'Istituto, si invita il personale in indirizzo a compilare la scheda in allegato ed inviarla all'indirizzo di posta elettronica segreteria.personale@liceovolterra.it entro il 13/04/2021.

Sono tenuti alla compilazione solo i docenti ed ATA che abbiano variazioni da comunicare. Sono altresì tenuti alla compilazione tutti i docenti e ATA neoimmessi in ruolo ed i docenti o ATA trasferiti nel corrente anno scolastico, indicando quale Legge, GAE o Concorso è causale dell'immissione in ruolo.

Per chi non ha variazioni da comunicare e non è neoimmesso in ruolo o trasferito, l'Ufficio del personale provvederà all'aggiornamento dell'anzianità in ruolo e della continuità su sede di titolarità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE <u>DOCENTE</u> SOPRANNUMERARIO A.S. 2021/2022

Al Dirigente Scolastico L. S. S. "Vito Volterra" – Ciampino

I/La	sottoscritto/a	nat <u>o/a</u>	a	pro	ov. () il
/	/ residente		insegnante di		
clas	se di concorso)	immesso in ruolo ai sensi	co	n effettiva a	ssunzione in
servi	zio dal, ai fini d	ella compilazione della graduatoria	d'istituto prevista dal (CCNI vigente,	consapevole
delle	responsabilità civili e penali cui	va incontro in caso di dichiarazio	one non corrispondente	al vero,ai se	ensi del DPR
		to ed integrato dall'art. 15 della legg	•		
ALLI	GATO D TABELLE DI VALUTA	ZIONE DEI TITOLI			
4) T	ABELLA DI VALUTAZIONE DE	EI TITOLI AI FINI DEI TRASFERI	MENTI A DOMANDA I	Ξ .	Riservato
	'UFFICIO DEL PERSONALE DO	CENTE ED EDUCATIVO		Punteggio	
	NZIANITÀ DI SERVIZIO				Dir.Scol.
A)	per ogni anno di servizio comunqu nomina, nel ruolo di appartenenza	ue prestato, successivamente alla d a (1) Punti 6	ecorrenza giuridica della	1	
A1)		mente prestato (2) dopo la nomina r			
	 in scuole o istituti situati nelle Punti 6 	piccole isole (3) in aggiunta al pur	teggio di cui al punto A)	
B) po		o di altro servizio di ruolo riconosci	uto o riconoscibile ai fir	ni	
, ,	della carriera e per ogni anno di	servizio pre-ruolo o di altro servizi	io di ruolo prestato nella	a	
	scuola dell'infanzia (4) Punti 3 p quarto	er i primi quattro anni e punti 2 po	er gli anni successivi a	1	
B1)	•	aria di II grado ed artistica) per ogni	anno di servizio prestate)	
•	in posizione di comando ai sens	i dell'art. 5 della legge 603/66 nella	a scuola secondaria di I	1	
	grado successivamente alla nom punteggio di cui al punto B) Pun t	ina in ruolo nella scuola secondaria ti 3	di i grado in aggiunta a	(1	
B2)		o o di altro servizio di ruolo riconosc	iuto o riconoscibile ai fin	ıi	
•	della carriera o per ogni anno d	li servizio pre-ruolo o di altro servi	zio di ruolo nella scuola	a	
	dell'infanzia, effettivamente prest aggiunta al punteggio di cui al pu	ato (2) in scuole o istituti situati nel	le piccole isole (3) (4) ii	ו	
B3/		ia) per ogni anno di servizio di ruolo	o effettivamente prestati		
55)		nento della lingua straniera dall'an			
	all'anno scolastico 97/98 (in aggiu	ınta al punteggio di cui alle lettere B	e B2) rispettivamente:		
	 se il servizio e prestato nell'an se il servizio è stato prestato a 	nbito del plesso di titolarità Punti 0. Il di fuori del plesso di titolarità Punt	5 i 1		
C)		nza soluzione di continuità negli ultin		a	
٠,	scuola di attuale titolarità ovvero	nella scuola di servizio per i titolari	di Dotazione Organica c	li	
		secondaria di secondo grado e pe			
	cattolica (5) (in aggiunta a quello trasferimenti d'ufficio si veda anch	o previsto dalle lettere A), A1), B), E ne la nota 5 bis).	81), B2), B3) (N.B.: per	1	
	Per ogni ulteriore anno di servizio				
	entro il quinquennio Punti 2 oltre il quinquennio Punti 3				
	per il servizio prestato nelle picco	le isole il punteggio si raddoppia			
C1)	per la sola scuola primaria:				
		mente prestato per un solo trien plastico 92/93 fino all'anno scolasti			
	"specializzato" per l'insegnamer	ito della lingua straniera (in aggiunt			
	lettere A), A1), B), B2), B3), C) P	unti 1,5 imente prestato per un solo trien	unio senza soluzione d	,	
		olastico 92/93 fino all'anno scolasti			
	"specialista" per l'insegnamento	della lingua straniera (in aggiunta			
C0)	lettere A, A1, B, B2, B3,C) Punti	olo prestato nella sede di attuale	titolarità prestato senz	'a	
,	soluzione di continuità in aggiun	ita a quello previsto dalle lettere A			
D) .	(punti 1)	corroro dallo oporazioni di mobilità o	or l'a s. 2000/2001 a fin		
D) a		correre dalle operazioni di mobilità p presentato domanda di trasferimento			
		entato domanda, l'abbiano revocat			

riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti 10

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

Tipo di esigenza		Punteggio	
Α	per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6		
B)	per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4		
C)	per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3		
D)	per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) Punti 6		

	TARELLA			
	TABELLA A			
	· TITOLI GENERALI (15)	Punteggio		
A)	per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di			
	appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12			
B)	per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero			
	dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e			
	successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti			
	universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici			
	purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11			
	bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente			
	- per ogni diploma Punti 5			
	(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)			
C)	per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o			
	breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di			
	studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 3			
D)	per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli			
	statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal			
	decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o			
	pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito			
	delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal			
	docente (14)			
	- per ogni corso Punti 1			
	(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)			
E)				
	laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni			
	diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L.			
	n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo			
	di appartenenza (12) Punti 5			
F)	per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) Punti 5			
G)	per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica			
	e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici			
	scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex			
	IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)			
H)	Punti 1 per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione			
'' '	secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino			
	all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente			
	esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno			
	disabile che sostiene l'esame Punti 1			
I)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua			
	straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie			
	in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011 Punti 1 NB: il certificato viene rilasciato solo a chi			
	è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)			
	 ha frequentato il corso metodologico 			
	 sostenuto la prova finale. 			
	1	ı		

Data Firma	
Si allega: ☐ Dichiarazione personale (titoli ed esigenze di famiglia); ☐ Dichiarazione anzianità di servizio Allegato D; ☐ Dichiarazione di servizio continuativo Allegato F; ☐ Copia del documento di riconoscimento.	
N.B. i titoli relativi a B), C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valuta massimo di Punti 10	ti fino ad un
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che aveno parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATT frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certifica frequentato il corso e superato l'esame finale Punti 0.5	ESTATO di cata, ma ha

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI PERSONALE ATA A.S. 2021/22

AL DIRIGENTE SCOLASTICO		
l sottoscritt nat_ a		
provincia di ilresidente in		
titolare preso codesto Istituto dall'anno scolastico/ profilo		
immesso in ruolo nell'anno scolastico con effettiva assunzione in servizio dal		
ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto prevista dall'art.48 del CCNI, consapevole delle re	esponsab	oilità civili e
penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,	n. 445	(Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e succe	essive m	nodifiche ed
integrazioni, dichiara di aver diritto al seguente punteggio:		
I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F):	Tatala	D : 4
TIPO DI SERVIZIO	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a)(punti 2 x ogni mese)mesi		
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a)		
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)		
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a)(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)mesi		
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)		
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 8 x ogni anno) anni		
oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 12 x ogni anno)anni		
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio)(punti 4 x ogni anno) anni		
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum , un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)		

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO.....

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4	ter) ((5)	(5 bis):	:
-----------------------------	--------	-----	----------	---

TIPO DI ESIGENZA	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro(punti 12)figli n		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) ecc		
TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA		

III – TITOLI GENERALI:

TIPO DI TITOLO	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) punti 12		
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)		
TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI		
TOTALE PUNTEGGIO		

Si Allega:	
Data:	
	Firma

NOTE:

- (a) <u>Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale</u>, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
- (b) <u>Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale</u>, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
- (c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
- (d) <u>Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato</u> compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.
- (e) <u>Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato</u> con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

<u>Ai fini della maturazione una tantum del punteggio</u> è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

<u>Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto</u> anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

<u>Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio</u> senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) <u>Vanno computati nell'anzianità di servizio</u>, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio).

NOTE:

- (1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
- (2) <u>E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello</u> stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008; il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti:
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
- per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio punto I, lettere A), B), C),
- D) <u>agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo</u>, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso.

Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B):

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
- (3) <u>La valutazione del servizio pre-ruolo</u>, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.
- (4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel settennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell'art. 14 del CCNI. 11.09.2014, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

<u>Nei riguardi del personale A.T.A.</u> soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

(4Bis) <u>Si precisa che il punteggio in questione va attribuito</u> anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del settennio.

(4Ter) <u>Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario</u>, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella <u>seguente maniera:</u>

- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

- (5) <u>Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare</u> a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **e successive modifiche ed integrazioni**, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **e successive modifiche ed integrazioni**, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati . I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
- (5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").
- (6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (7) La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- (8) <u>Per l'attribuzione del punteggio</u> gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
- (9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art. 557 D.L.vo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
- (10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
- (11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN OOSS 8.3.2002 e **ex** art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.